

Comune di PIEVE TORINA

Provincia di Macerata

***PARERE
DELL'ORGANO DI REVISIONE
ALLA PROPOSTA
DI BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ESERCIZIO 2015
E DI BILANCIO PLURIENNALE
PER IL TRIENNIO 2015/2017***

VERIFICHE PRELIMINARI

L'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Pieve Torina
composto dal Revisore Unico Luana Mancinelli

ricevuto

con apposita comunicazione formale, in data 27/07/2015 :

- lo Schema di bilancio di previsione per l'esercizio 2015;
- lo Schema di bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017;
- la Relazione previsionale e programmatica predisposta dalla Giunta comunale;

nonché i seguenti altri allegati obbligatori di cui all'art. 172 del Dlgs. n. 267/00:

- il Rendiconto di gestione deliberato relativo all'esercizio finanziario 2014;
- lo Schema di deliberazione sulla quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare a residenza e ad attività produttive e terziarie che potranno essere cedute in proprietà e in diritto di superficie e di determinazione del relativo prezzo di cessione;
- lo Schema di deliberazione per la determinazione, per l'esercizio 2015, di variazione delle tariffe, delle aliquote d'imposta e delle eventuali maggiori detrazioni, delle variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali;

acquisiti altresì

- la Dichiarazione del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa;
- il Prospetto contenente le previsioni di competenza degli aggregati rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno (art. 1, comma 107, della Legge 220/10);
- il Prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio, come individuate dal comma 557 dell'art. 1 della Legge n. 296/06 (per gli Enti non "pattiziati" dal comma 562) e dall'art. 76 del Dl. n. 112/08;
- il "Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni" (art. 58, Dl. n. 112/08), come modificato dall'art. 27, comma 1, Dl. n. 201/12;
- gli atti di programmazione per l'alienazione di aree e fabbricati;
- il Prospetto analitico dei mutui passivi con le quote capitali e gli interessi;
- le attestazioni dei Responsabili dei servizi circa l'inesistenza di debiti fuori bilancio;

visti

- le disposizioni di legge in materia di finanza locale;
- il Principio contabile n. 1, concernente la "Programmazione e previsione nel sistema di bilancio", approvato il 12 marzo 2008 dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali, istituito presso il Ministero dell'Interno, ai sensi di quanto disposto dall'art. 154 del Tuel;
- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;
- il Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla G.U. n. 150 del 1° luglio 2009, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 102/09 ("Provvedimenti anticrisi");

- la Legge 23 luglio 2009, n. 99, pubblicata sulla G.U. n. 176 del 31 luglio 2009 (“*Collegato sviluppo alla Manovra economica 2008*”);
- il Dlgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (“*Decreto Brunetta*”), pubblicato sulla G.U. n. 254 del 31 ottobre 2009, attuativo della Legge-delega 4 marzo 2009, n. 15, pubblicata sulla G.U. n. 53 del 5 marzo 2009;
- la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (“*Legge di contabilità e finanza pubblica*”), pubblicata sulla G.U. n. 303, Supplemento Ordinario n. 245;
- la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (“*Finanziaria 2010*”), pubblicata sulla G.U. n. 302 del 30 dicembre 2009;
- il Dl. 30 dicembre 2009, n. 194 (Decreto “*Milleproroghe*”), convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 25, e pubblicato sulla G.U. n. 48 del 27 febbraio 2010;
- il Dl. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni, dalla Legge 23 marzo 2010 n. 42 e pubblicato sulla G.U. n. 72 del 27 marzo 2010.
- Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (“*Federalismo demaniale*”), pubblicato sulla G.U. 11 giugno 2010, n. 134,
- il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, pubblicata sulla G.U. n. 170 del 30 luglio 2010 – Supplemento Ordinario n. 174 (“*Manovra correttiva 2011-2012*”);
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 (“*Antimafia*”), pubblicata sulla G.U. n. 196 del 23 agosto 2010;
- la Legge 4 novembre 2010, n. 183, pubblicata sulla G.U. n. 262 del 9 novembre 2010 – Supplemento Ordinario n. 243;
- la Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (“*Legge di stabilità-Finanziaria 2011*”), pubblicata sulla G.U. n. 297 del 21 dicembre 2010;
- il Dl. 29 dicembre 2010, n. 225 (“*Milleproroghe 2010*”), pubblicato sulla G.U. n. 303 del 29 dicembre 2010;
- il Dlgs. 14 marzo 2011, n. 23 (“*Federalismo Fiscale Municipale*”), pubblicato sulla G.U. n. 67 del 23 marzo 2011;
- il Dlgs. 6 maggio 2011, n. 68 “*Autonomia tributaria di regioni e province – costi e fabbisogni standard*”, pubblicato sulla G.U. n. 109 del 12 maggio 2011;
- il Dlgs. 31 maggio 2011, n. 88 “*Perequazione e rimozione squilibri*”, pubblicato sulla G.U. n. 143 del 22 giugno 2011;
- il Dl. 6 luglio 2011, n. 98, (“*Manovra di stabilizzazione finanziaria*”), pubblicato sulla G.U. n. 155 del 6 luglio 2011, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, pubblicata sulla G.U. n.164 del 16 luglio 2011;
- il Dl. 13 maggio 2011, pubblicato sulla G.U. n. 110 del 13 maggio 2011, convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106, pubblicata sulla G.U. n. 160 del 12 luglio 2011;
- il Dlgs. 23 giugno 2011, n. 118 (“*Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio*”), pubblicato sulla G.U. n. 172 del 26 luglio 2011;
- il Dl. 13 agosto 2011, n. 138, “*Manovra di stabilizzazione finanziaria bis*”, pubblicato sulla G.U. 188 del 13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata sulla G.U. n. 216 del 16 settembre 2011;
- il Dlgs. 6 settembre 2011, n. 149 (“*Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni*”), pubblicato sulla G.U. n. 219 del 20 settembre 2011);
- la Legge 12 novembre 2011, n. 183 (“*Legge di stabilità 2012*”), pubblicata sulla G.U. n. 265 del 14 novembre 2011;
- il Dl. 6 dicembre 2011, n. 201 (“*Decreto Salva Italia*”), pubblicato sulla G.U. n. 284 del 6 dicembre 2011;
- il Dl. 29 dicembre 2011, n. 216 (“*Decreto Milleproroghe*”), pubblicato sulla G.U. n. convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2012, n. 14, pubblicata sulla G.U. n. 48 del 27 febbraio 2012.

- il Dl. 24 gennaio 2012, n. 1 (“Decreto Liberalizzazioni”), convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, pubblicata sulla G.U. n. 71 del 4 marzo 2012.
- il Dl. 9 febbraio 2012, n. 5 (“Decreto Semplificazioni”), convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35, pubblicata sulla G.U. n. 69 del 6 aprile 2012.
- il Dl. 2 marzo 2012, n. 16 (“Decreto Semplificazione fiscale”), convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, pubblicata sulla G.U. n. 99 del 28 aprile 2012.
- il Dl. 7 maggio 2012, n. 52 (“Spending Review 1”), convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94, pubblicata sulla G.U. n.156 del 6 luglio 2012.
- il Dl. 22 giugno 2012, n. 83 (“Decreto Crescita”), convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’ 11 agosto 2012.
- la Legge 28 giugno 2012, n. 92 (“Riforma del Mercato del Lavoro”), pubblicata sulla G.U. n. 153, del 3 luglio 2012.
- il Dl. 6 luglio 2012, n. 95 (“Spending Review 2”), convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, pubblicata sulla G.U. n. 189 del 14 agosto 2012.
- il Dl. 10 ottobre 2012, n. 174 (“Decreto Enti Locali”);
- il Dl. 18 ottobre 2012, n. 179 (“Decreto Crescita 2”);
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13 novembre 2012, contenente le “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
- la Legge 29 dicembre 2012, n. 228 (“Legge di stabilità 2013”);
- la Legge 24 dicembre 2012, n. 243.
- La Legge di stabilità 2014

dato atto

- che tutti i documenti contabili in precedenza richiamati sono stati predisposti e redatti sulla base del sistema di codifica, descrizione e classificazione dei bilanci degli Enti Locali di cui al Decreto emanato in data 24 giugno 2002 dal Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriale del Ministero dell'Interno (pubblicato sulla G.U. n. 164 del 15 luglio 2002);
- che sui titoli di entrata e di spesa dei documenti di bilancio sono stati riportati i codici gestionali di cui al Decreto Mef 18 febbraio 2005 (pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 57 del 10 marzo 2005) di introduzione del Siope (“Sistema informativo delle operazioni degli Enti pubblici”, di cui all’art. 28, della Legge n. 289/02, “Finanziaria 2003), come sostituito dal Decreto Mef 14 novembre 2006, n. 135553;

attesta

che i dati più significativi dello Schema di bilancio di previsione per l'esercizio 2015 sono quelli evidenziati nelle seguenti Sezioni.

Oltre ai dati del Bilancio di previsione 2015, nelle pagine che seguono vengono evidenziati anche dati e tabelle contenenti informazioni di annualità precedenti, propedeutici ad una migliore valutazione della situazione complessiva dell’Ente e in linea con quanto peraltro richiesto all’Organo di Revisione dalle Sezioni regionali della Corte dei conti, attraverso gli appositi Questionari.

ANDAMENTO DELLA GESTIONE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

La gestione di competenza degli esercizi precedenti presenta i seguenti **risultati di gestione**:

Risultato 2012	Risultato 2013	Risultato 2014
10.294,91	49.057,03	

Il **risultato di amministrazione**³ degli esercizi precedenti è il seguente:

	Risultato 2012	Risultato 2013	Risultato 2014
Risultato di amministrazione (+/-)	6.970,76	848,66	2.424,07
<i>di cui:</i>			
Vincolato			
Per investimenti			
Per fondo ammortamento			
Non vincolato	6.970,76	848,66	
<i>di cui:</i>			
Importo destinato nell'anno successivo al finanziamento della spesa corrente			

La **situazione di cassa** dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

	Disponibilità	Anticipazioni
Anno 2012	0	12.983,69
Anno 2013	0	119.337,32
Anno 2014	0	132.369,98

³ Da calcolarsi come: fondo cassa al 31 dicembre più il totale dei residui attivi meno il totale dei residui passivi.

⁴ In caso di disavanzo d'amministrazione, indicare se è stato o meno ripianato con le modalità indicate nell'art. 193 del Tuel; nel caso di avanzo indicare quale parte è stata destinata nell'anno successivo al finanziamento di spese del Titolo I.

⁵ Il fondo non vincolato va espresso in valore positivo se il risultato di amministrazione è superiore alla sommatoria dei tre fondi vincolati. In tal caso, esso evidenzia la quota di avanzo disponibile. Va invece espresso in valore negativo se la sommatoria dei tre fondi vincolati è superiore al risultato di amministrazione poiché, in tal caso, esso evidenzia la quota di disavanzo applicata (o da applicare) obbligatoriamente al bilancio di previsione per ricostituire integralmente i fondi vincolati (compreso il fondo ammortamento ex art. 187, comma 2, lett. a), del Tuel.

DATI DI BILANCIO

PARTE CORRENTE

Entrata

(dati espressi in Euro con indicazione dei centesimi)

Voci	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Previsione 2014
ENTRATE TRIBUTARIE			
ICI – IMU arretrata			
Imposta municipale propria	518.773,99	618.297,35	616.842,00
Imposta com. sulla pubblicità	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Addizionale Irpef	90.000,00	90.000,00	90.000,00
TASI		53.472,18	55.000,00
Altre imposte			
Alimentazione FSC	164.559,00	158.173,11	139.182,69
Tarsu- TARI	200.471,00	220.000,00	220.000,00
Tosap			
Altre tasse	40,38	141,33	141,75
Diritti su pubbliche affissioni	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Addizionale energia elettrica	259,97	259,97	
Totale Titolo I	977.904,34	1.143.883,97	1.124.966,44
TRASFERIMENTI			
Trasferimenti dallo Stato	59.212,27	10.557,01	10.150,60
Trasferimenti da Ue			
Trasferimenti dalla Regione	113.222,81	124.511,56	106.457,47
Altri trasferimenti	62.049,94	62.049,94	62.049,94
Totale Titolo II	234.485,02	197.118,51	178.658,01
ENTRATE EXTRATRIBUTARIA			
Diritti di segreteria	3.548,48	8.200,46	8.100,00
Proventi contravvenzionali	190.139,96	140.049,32	140.150,00
Entrate da servizi scolastici	15.405,52	10.973,57	11.500,00
Entrate da attività culturali	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Entrate da servizi sportivi	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Entrate da servizio idrico	214.138,60	198.733,08	210.841,13
Entrate da smaltimento rifiuti			
Entrate da servizi infanzia	6.240,00	6.430,00	6.700,00
Entrate da servizi sociali			
Entrate da servizi cimiteriali	29.724,00	29.724,00	29.724,00
Entrate da farmacia comunale			
Altri proventi da serv. pubblici			
Proventi da beni dell'Ente	113.288,51	120.477,80	125.066,40
Proventi sfrutt. marchi Ente			
Interessi attivi	2.347,30	87,78	6,37
Utili da aziende e società			
Altri proventi	46.113,79	57.8502,11	19.500,00
Totale Titolo III	624.646,16	576.226,12	555.287,90
Totale entrate correnti	1.837.035,52	1.917.228,60	1.858.912,35

(dati espressi in Euro con indicazione dei centesimi)

Voci	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Previsione 2015
SPESE CORRENTI			
Personale	337.170,44	324.353,76	329.730,05
Acquisto beni di consumo	88.203,25	83.824,00	109.514,99
Prestazioni di servizi	721.121,27	750.495,76	793.870,53
Utilizzo di beni di terzi			
Trasferimenti	171.396,70	196.097,52	187.401,50
Interessi passivi	254.126,51	231.445,17	229.701,15
Imposte e tasse	25.316,90	22.060,83	23.404,76
Oneri straordinari(f.do riequil.)			
Ammortamenti d'esercizio			
Fondo svalutazione crediti			6.000,00
Fondo di riserva			6.929,22
Totale Titolo I	1.597.335,07	1.608.277,04	1.686.552,20
SPESE PER RIMBORSO PRESTITI			
Rimborso capitale mutui	197.614,18	205.907,13	199.448,78
Rimborso capitale BOC			
Rimborso anticip.ne di cassa			5.000.000,00
Altri rimborsi prestiti			
Totale Titolo III	197.614,18	205.907,13	5.199.448,78
Totale Titolo I e III PARTE SPESA	1.794.949,25	1.814.184,17	6.886.000,98

PARTE IN CONTO CAPITALE

Entrata

(dati espressi in Euro con indicazione dei centesimi)

Voci	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Previsione 2015
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI E DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE			
Alienazione di beni patrimoniali	109.786,90		178.536,92
Trasferimenti dallo Stato			
Trasferimenti da Ue			
Trasferimenti dalla Regione	175.000,00	110.014,04	376.599,89
Trasferimenti da altri enti pubblici	287.402,28	446.429,86	436.441,97
Trasferimenti da altri soggetti	30.982,29	7.358,10	20.000,00
Riscossione di crediti	11.313,47		
Totale Titolo IV	614.484,94	563.802,00	1.011.578,78
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI			
Anticipazione di cassa			5.000.000,00
Finanziamenti a breve termine			
Assunzione di mutui e prestiti			
Emissione di Boc			
Totale Titolo V			5.000.000,00
Totale entrate in conto capitale	614.484,94		6.011.578,78

Spesa

(dati espressi in Euro con indicazione dei centesimi)

Voci	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Previsione 2014
SPESE IN CONTO CAPITALE			
Acquisizione di beni immobili	629.425,12	656.753,39	1.015.299,21
Espropri e servitù onerose			
Acquisti di beni per realizzazioni in economia			
Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia			
Acquisto di mobili, macchine e attrezzature	25.268,77		
Incarichi professionali esterni			
Trasferimenti di capitale			
Partecipazioni azionarie			
Conferimenti di capitale			
Concessione di crediti e anticipazioni			
Totale Titolo II	654.693,89	656.753,39	1.015.299,21

EQUILIBRI FINANZIARI

Verifica dell'equilibrio finanziario

L'Organo di revisione attesta

- di *non aver* rilevato gravi irregolarità contabili, tali da poter incidere sugli equilibri di bilancio 2014 e 2015:

**Verifica del pareggio finanziario ed equivalenza dei servizi c/terzi
del Bilancio di previsione 2014 (art. 162, comma 5, e art. 168, comma 2, del Tuel)**

EQUILIBRI FINANZIARI

**Verifica del pareggio finanziario ed equivalenza dei servizi c/terzi del Bilancio di
previsione (art. 162, comma 5, e art. 168, comma 2, del Tuel)**

Entrate			Spese		
voce	Euro	%	voce	euro	%
Titolo I: Entrate tributarie	1.124.966,44	12,20	Titolo I: Spese correnti	1.686.552,20	18,23
Titolo II: Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti Pubblici	178.658,01	1,93	Titolo II: Spese in conto capitale	1.015.299,21	10,97
Titolo III: Entrate extratributarie	555.287,90	6,02			
Titolo IV: Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti	1.011.578,78	10,98	Titolo III: Spese per rimborso di prestiti	5.199.448,78	56,21
Titolo V: Entrate derivanti da accensione di prestiti	5.000.000,00	54,23			
Titolo VI: Entrate da servizi per conto di terzi	1.349.500,00	14,64	Titolo IV: Spese per servizi per conto terzi	1.349.500,00	14,59
Totale	9.219.991,13		Totale	9.250.800,19	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	31.629,06		Disavanzo di amministrazione	820,00	
Totale complessivo delle entrate	9.251.620,19		Totale complessivo delle spese	9.251.620,19	

Dal precedente quadro riassuntivo delle previsioni di competenza, risulta quindi:

- che il totale delle entrate eguaglia il totale delle spese e quindi il bilancio è complessivamente in pareggio finanziario;
- che il totale del Titolo VI delle entrate eguaglia il Titolo IV della spesa e quindi si ha equivalenza fra entrate e spese per servizi per conto terzi.

**Verifica dell'equilibrio finanziario della parte corrente del Bilancio di previsione
(art. 162, comma 6, del Tuel)**

Descrizione	Rendiconto 2014	Preventivo 2015
Entrate: Titolo I	1.143.883,97	1.124.966,44
Entrate: Titolo II	197.118,51	178.658,01
Entrate: Titolo III	576.226,12	555.287,90
TOTALE (Entrate Titoli I, II, III) (A)	1.917.228,60	1.858.912,35
Spese: Titolo I (escluso interessi passivi) (B)	1.376.831,87	1.456.851,05
DIFFERENZA (C=A-B)	540.396,73	402.061,30
Interessi passivi (D)	231.445,17	229.701,15
DIFFERENZA (E=D-C)		
MARGINE DI CONTRIBUZIONE	308.951,56	172.360,15
Rimborso prestiti (parte del TIT. III) (F)	205.907,13	199.448,78
SALDO SITUAZIONE CORRENTE (E-F)	103.044,43	-27.088,63
Copertura o utilizzo saldo:		
1) Fondo pluriennale vincolato per Spese correnti		31.629,06
2)		
3)		

Dal precedente prospetto risulta quindi:

- che le entrate correnti *finanziano* interamente le spese correnti di gestione esclusi gli interessi passivi conseguenti ad investimenti effettuati negli anni precedenti;
- che le entrate correnti *finanziano* la spesa per interessi passivi conseguenti ad investimenti effettuati negli anni precedenti;
- che le entrate correnti non *finanziano* la spesa per il rimborso di quote capitale di mutui ed altri prestiti obbligazionari;

Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo

Indicare eventuali entrate o spese che hanno carattere di eccezionalità e non ripetitivo che possono influenzare i risultati dell'esercizio 2015:

Entrate		Spese	
Tipologia	Importo previsto	Tipologia	Importo previsto
Contributo per rilascio permesso di costruire	20.000,00	Consultazioni elettorali o referendarie locali	
Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni		Ripiano disavanzi aziende riferite ad anni pregressi	
Recupero evasione tributaria		Oneri straordinari della gestione corrente	
Entrate per eventi calamitosi		Spese per eventi calamitosi	
Canoni concessori pluriennali		Sentenze esecutive ed atti equiparati	
Sanzioni al Codice della strada	140.000,00	Cneri c/to capitale	20.000,00
Plusvalenze da alienazione		Destinazione multe	70.000,00
Consultazioni elettorali		Altro _____	
Altro _____		Altro _____	
Altro _____		Altro _____	
Totale	160.000,00	Totale	90.000,00

In relazione alle predette poste straordinarie, o non ricorrenti, l'Organo di revisione evidenzia che:

Il contributo del permesso a costruire di Euro 20.000,00 è stato totalmente destinato al finanziamento di opere in c/capitale.

Le sanzioni del codice della strada sono state destinate al 50% per la sicurezza stradale, così come dettagliatamente riportato nella delibera di Giunta n. 47 del 22/07/2015.

**Verifica dell'equilibrio finanziario della parte in conto capitale
del Bilancio di previsione 2015 (art. 162, comma 6, del Tuel)**

Descrizione	Rendiconto 2014	Preventivo 2015
Entrate: Titolo IV	563.802,00	1.011.578,78
Entrate: Titolo V (categ. 2, 3 e 4)		
Totale (Titoli IV e V) (A)	563.802,00	1.011.578,78
Spese: Titolo II (B)	656.753,39	1.015.299,21
SALDO SITUAZIONE C/CAPITALE (A-B)	-92.951,39	-3.720,43
Copertura o utilizzo saldo:		
1)Avanzo parte corrente	92.951,39	3.720,43
2)		
3)		

Relativamente ai prospetti di cui sopra si rileva che:

- che tutti gli interventi inclusi nell'Elenco annuale e nel Programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 128, del Dlgs. n. 163/06, sono stati puntualmente riportati nella parte in conto capitale del bilancio di previsione annuale e pluriennale.

ANALISI DELL'INDEBITAMENTO

L'Organo di revisione attesta:

- che l'accertamento dei limiti della capacità di indebitamento previsti dall'art. 204, comma 1, del Dlgs. n. 267/2000, dà le seguenti risultanze:

Entrate correnti (Titolo I, II e III) del Rendiconto 2013	€	1.837.035,52
---	---	--------------

Interessi passivi su mutui precedentemente contratti e su garanzie prestate ai sensi dell'art. 207 del Dlgs. n. 267/00, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi.....	Euro	69.711,79
Interessi passivi su prestiti obbligazionari emessi in precedenza	Euro	_____
Interessi passivi sui mutui e sui prestiti obbligazionari che si prevede di attivare nell'esercizio 2015.....	Euro	_____
Totale complessivo interessi passivi	Euro	69.711,79
Incidenza percentuale del totale complessivo degli interessi passivi sul totale delle entrate correnti accertate nell'esercizio 2013...		3,80

- che l'Ente, pertanto, *non supera* il limite di indebitamento di cui al comma 1 dell'art. 204 del Dlgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 8, della Legge n. 183/11 (“*Legge di stabilità 2012*”) ed interpretato secondo quanto disposto dall'art. 16, comma 11, del Dl. n. 95/12;
- che le percentuali d'incidenza degli interessi passivi al 31 dicembre per ciascuno degli anni 2013-2014 sulle entrate correnti risultanti dai rendiconti 2011-2012, nonché le proiezioni per il successivo triennio 2015-2017, risultano essere le seguenti:

2013	2014	2015
4,29	3,86	3,80

- che l'indebitamento dell'Ente subisce la seguente evoluzione:

Entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit. V, ctg. 2-4)

Anno	2013	2013	2014
Residuo debito	7.047.688,87	7.047.688,87	6.841.781,27
Nuovi prestiti			
Prestiti rimborsati	197.614,18	205.907,60	199.448,78
Estinzioni anticipate			
Altre variazioni +/- (specificare)			
Totale fine anno	7.047.688,87	6.841.781,27	6.642.332,49

- che è prevista la riduzione dell'indebitamento degli Enti Locali a partire dal 2013 (art. 8, comma 3, Legge n. 183/11);
- che gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registrano la seguente evoluzione:

Anno	2013	2014	2015
Oneri finanziari	264.354,07	244.323,02	229.701,15
Quota capitale	197.614,18	205.907,60	199.448,78
Totale fine anno	461.968,25	450.230,62	429.149,93

Verifica del rispetto del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, ultimo comma, della Costituzione

L'Organo di revisione ha accertato che nel bilancio 2015 non vi sono somme iscritte al Titolo V dell'entrata, Categorie 3 e 4, per accensione di mutui, aperture di credito, cartolarizzazioni, cessioni di crediti e prestiti obbligazionari.

PATTO DI STABILITA' VINCOLI PER L'ESERCIZIO 2014

L'Organo di revisione sottolinea che la “*Legge di stabilità 2012* (artt. 30, 31 e 32, Legge 12 novembre 2011, n. 183), contiene la disciplina del Patto di stabilità interno per il triennio 2012-2014 per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dal 2013, per i Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti.

Rispetto agli anni precedenti, l'Organo di revisione evidenzia le seguenti modifiche:

- applicazione, a decorrere dal 2013, delle disposizioni in materia di Patto di stabilità anche ai Comuni con popolazione compresa fra 1.001 e 5.000 abitanti;
- le classi di virtuosità delle Province e dei Comuni passano da 4 a 2 e sono modificati i criteri di calcolo;
- esclusione dal Patto, per gli anni 2013 e 2014, oltre che alle spese sostenute per l'attuazione dei provvedimenti conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza, alle risorse europee ed alle spese per i Censimenti, è estesa anche alle spese per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con Decreto Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Mef;
- esclusione delle spese derivanti dall'attuazione del “*Federalismo demaniale*”, nella misura dei corrispondenti importi in precedenza sostenuti dallo Stato per la gestione e manutenzione dei beni trasferiti;
- introduzione, in tema di certificazione, di un termine perentorio (il 15 maggio dell'anno successivo) oltre il quale gli Enti non possono procedere alla rettifica dei dati già inoltrati;
- i Comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti, che a partire dal 2013, saranno assoggettati al Patto di stabilità, qualora optino per l'Unione di cui al previgente art. 16, del Dl. n. 138/11, saranno assoggettati al Patto solo a decorrere dal 2014 (art. 19, commi 1 e 2), del Dl. n. 95/12).

Le norme recate dall'art. 31 confermano una disciplina del Patto di stabilità per gli Enti Locali finalizzata all'obiettivo del miglioramento del saldo finanziario, inteso quale differenza tra entrate finali e spese finali (comprese dunque le spese in conto capitale).

Importante innovazione è stata dettata dall'art. 4, del Dl. n. 138/11, secondo cui anche le Società “*in-house*”, affidatarie dirette della gestione di servizi pubblici locali, siano assoggettate al Patto di stabilità interno, secondo modalità da definirsi in sede di attuazione dell'art. 18, comma 2-*bis*, del Dl. 112/08; l'osservanza di quanto sopra è posta sotto la vigilanza degli Enti Locali di riferimento.

I commi da 432 a 438 della Legge 29 dicembre 2012, n. 228/12 (“*Legge di stabilità 2013*”) innovano le disposizioni dell'art. 31 della Legge n. 183/11 (“*Legge di stabilità 2012*”), recante le modalità di calcolo del saldo obiettivo.

In base alla normativa previgente, esso veniva determinato, per ciascun Ente, applicando alla spesa corrente media sostenuta nel periodo 2006-2008, come desunta dai certificati di conto consuntivo, determinate percentuali, fissate, per ciascuna tipologia di Ente, per l'anno 2012 e per l'anno 2013 e successivi.

Con le novità apportate dal comma in esame:

- viene aggiornata la base di calcolo del saldo obiettivo per gli anni 2013-2016, precisando che, per tali anni, esso sia rapportato alla media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009 (anziché alla quella sostenuta nel periodo 2006-2008, che resta invece valida solo per il Patto di stabilità 2012);
- conseguentemente, si modificano le percentuali da applicare alla media della spesa corrente per il calcolo dei saldi obiettivo degli anni 2013-2016, per ciascuna tipologia di Ente, così da garantire l'invarianza del concorso degli Enti Locali alla manovra di finanza pubblica. Queste le nuove percentuali per ciascuna tipologia di Ente:

	2012	2013-2016
Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti	-	12,0% nel 2013 14,8% nel 2014-2016

- rammenta che la competenza mista è costituita dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti;
- rammenta inoltre che gli obiettivi annuali degli Enti Locali sono ridotti di una misura pari agli effetti finanziari derivanti dall'applicazione della sanzione di cui al comma 2, lett. a) dell'art. 7 del Dlgs. n. 149/11, operata a valere sul "Fondo sperimentale di riequilibrio" per gli Enti inadempienti al Patto di stabilità interno, ed a valere sui trasferimenti erariali per gli Enti delle Regioni Sardegna e Sicilia;
- evidenzia che, dal saldo finanziario di competenza mista, devono essere escluse:
 - le risorse provenienti dallo Stato, anche trasferite per il tramite delle Regioni, e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle Province e dai Comuni per l'attuazione delle Ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse e purché relative a entrate registrate successivamente al 2008. Sono, parimenti, da escludere i mutui ed i prestiti finanziati dallo Stato, finalizzati a fronteggiare i predetti stati di emergenza, e non anche quelli contratti dall'Ente Locale con oneri a proprio carico. A tal fine, gli Enti interessati sono tenuti a presentare, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal Patto di stabilità interno, ripartite per la parte corrente e per la parte in conto capitale;
 - gli interventi realizzati direttamente dagli Enti Locali in relazione allo svolgimento dei "Grandi eventi" rientranti nella competenza del Dipartimento della Protezione civile;
 - le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Ue e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle Province e dai Comuni, sebbene l'esimente non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse e purché relative a entrate registrate successivamente al 2008. Nei casi in cui l'Ue riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto sopra previsto, la somma corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del Patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo;
 - le risorse trasferite dall'Istat e le relative spese nei limiti delle stesse risorse trasferite per la realizzazione del Censimento generale della Popolazione previsto dall'art. 50, comma 2, del Dl. n. 78/10, convertito con modificazioni nella Legge n. 122/10, e del 6° Censimento dell'Agricoltura previsto dal comma 6, lett. a), dello stesso art. 50;
 - per i Comuni dissestati della Provincia de L'Aquila, gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5 milioni di Euro annui; con Dm. Interno, di concerto con il Mef da emanare entro il 15 settembre, si provvede alla ripartizione del predetto importo sulla base di criteri che tengano conto della popolazione e della spesa per investimenti sostenuta da ciascun Ente Locale;
 - le spese relative ai beni trasferiti ai sensi delle disposizioni del Dlgs. n. 85/10, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. Tale importo è determinato secondo i criteri e con le modalità individuati con Dpcm., su proposta del Mef, di cui al comma 3 dell'art. 9 del Dlgs. n. 85/10;

- nel 2013 e 2014, le spese relative ad investimenti in infrastrutture nei limiti definiti con Decreto ministeriale finanziate da una quota del “Fondo infrastrutture” pari a 250 milioni di Euro, riconosciuta agli Enti Locali in misura non superiore alla somma ricavata dalle dismissioni di partecipazioni azionarie in Società esercenti “servizi pubblici locali di rilevanza economica” diverse dal “Servizio idrico” che gli stessi enti effettueranno nel 2012 e nel 2013, come previsto dall’art. 5, del Dl. n. 138/11, convertito con modificazioni nella Legge n. 148/11.
- sottolinea che gli Enti nel corso del 2014 dovranno tener conto anche delle variazioni disposte da apposite Deliberazioni regionali in relazione alle diversità di situazioni finanziarie esistenti (“Patto regionalizzato”), in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 138, della Legge n. 220/10 (“Legge di stabilità 2011”), dei commi 124 e 125 della Legge n. 228/12 (“Legge di stabilità 2013”), nonché del comma 437, sempre della “Legge di stabilità 2013”) in materia di “Patto di stabilità interno orizzontale nazionale”,

Con il comma 429 della Legge 29 dicembre 2012, n. 228/12 (“Legge di stabilità 2013”) sono state integrate le disposizioni dell’art. 20, comma 2, del Dl. n. 98/11, prevedendo la riduzione, nell’anno 2013, del contributo alla manovra di finanza pubblica in favore degli Enti territoriali che partecipano alla “sperimentazione” dell’armonizzazione dei bilanci e dei sistemi contabili di cui al Dlgs. n. 118/11; l’applicazione di tale riduzione sarà stabilita sulla base di specifico Dm. Mef, sentita la Conferenza unificata.

L’Organo di revisione evidenzia altresì che gli adempimenti di competenza dell’Organo di revisione concernenti la verifica del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità (e dei quali *i/il sottoscritti/o rispondono/risponde* personalmente), riguardano, *in primis*, il momento di approvazione del Bilancio di previsione, in base al quale le previsioni di entrata e di uscita della competenza, insieme alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, garantiscano il rispetto delle regole che disciplinano il Patto medesimo.

Tutto ciò premesso, l’Organo di revisione dà atto che il Bilancio di previsione 2013 ed il Bilancio pluriennale 2013/2015 sono formulati, come evidenziato nel prospetto redatto dal Responsabile dei “Servizi Finanziari” dell’Ente ed allegato al Bilancio di previsione.

L’Organo di revisione ricorda che, oltre al mancato raggiungimento degli obiettivi dei saldi finanziari, 2 ulteriori casi costituiscono inadempimento al Patto di stabilità interno:

- la mancata trasmissione della certificazione sulla verifica del rispetto del Patto entro il termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo;
Il comma 445 della Legge n. 220/10 (“Legge di stabilità 2011”), prevede che l’applicazione del divieto di procedere ad assunzioni di personale, quale sanzione per la presentazione tardiva della certificazione, opera soltanto nel caso in cui la certificazione tardiva, ma attestante il rispetto del Patto, sia trasmessa entro 60 giorni dalla approvazione del conto consuntivo.
Il successivo comma 446 prevede che, qualora l’Ente Locale registri un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all’obiettivo del Patto di stabilità interno rispetto a quanto già certificato, esso è tenuto comunque, anche decorsi 60 giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione, ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente.
- la mancata comunicazione del prospetto dimostrativo dell’obiettivo programmatici del Patto;
e fa presente che il comma 439, della Legge n. 220/10 (“Legge di stabilità 2011”), ridefinisce le misure di carattere sanzionatorio applicabili, a regime, agli Enti Locali che non hanno rispettato gli obiettivi del Patto di stabilità e prevede per gli Enti inadempienti al Patto, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza:
 - a) l’assoggettamento ad una riduzione del “Fondo sperimentale di riequilibrio” o del “Fondo perequativo” in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato. Gli Enti Locali della Sicilia e della Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella

misura indicata al primo periodo. Se i predetti fondi sono incapienti, gli Enti interessati dovranno versare le somme residue all'entrata del bilancio dello Stato. Conformemente con quanto indicato nel principio di delega, di cui all'art. 17, lett. e), della Legge n. 42/09, la norma precisa che la sanzione in questione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del Patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Ue rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;

- b) il divieto di impegnare spese di parte corrente in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- c) il divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare gli investimenti. Per quanto concerne la contrazione di mutui e di prestiti obbligazionari posti in essere con Istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, si precisa, in linea con la normativa vigente, che essi devono essere corredati da apposita attestazione dalla quale risulti il conseguimento degli obiettivi del Patto di stabilità interno per l'anno precedente. In assenza della predetta attestazione, l'Istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito;
- d) il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento a processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli Enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della sanzione;
- e) l'obbligo di procedere ad una rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza, indicati nell'art. 82 del Tuel, apportando una riduzione del 30% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

Qualora le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del Patto di stabilità interno è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli Amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del Patto di stabilità interno, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di 10 volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al Responsabile del “*Servizio Economico-finanziario*”, una sanzione pecuniaria fino a 3 mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

L'autoapplicazione delle sanzioni opera anche nel corso dell'esercizio in cui vi sia chiara evidenza che, alla fine dell'esercizio stesso, il Patto non sarà rispettato. Più precisamente, in tale circostanza, l'autoapplicazione della sanzione in corso di esercizio si configura come un intervento correttivo e di contenimento che l'Ente, autonomamente, pone in essere per recuperare il prevedibile sfioramento del Patto di stabilità interno evidenziato dalla gestione finanziaria dell'anno. Peraltro, nei casi in cui la gestione finanziaria presenti un andamento non conforme al saldo programmato, l'Ente deve adottare tutti i provvedimenti correttivi e contenitivi finalizzati a non aggravare la propria situazione finanziaria.

Occorre ricordare che gli effetti finanziari delle sanzioni, in tema di spesa corrente e di spesa di personale, non concorrono al perseguimento degli obiettivi di Patto dell'anno successivo.

Gli Enti Locali sono tenuti a comunicare l'inadempienza al Mef – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro 30 giorni dall'accertamento della violazione del Patto di stabilità interno.

Inoltre, l'Organo di revisione attesta che *non sono* previsti nel 2014 pagamenti e/o realizzazione di opere per investimenti pubblici, ad opera di un organismo partecipato direttamente e/o indirettamente, indicati nel Piano delle opere pubbliche dell'Ente approvato.

TEMPESTIVITÀ E TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

L'art. 9, comma 1, lett. a), del Dl. n. 78/09, convertito con modificazioni nella Legge n. 102/09, ha previsto una serie di adempimenti rivolti ad agevolare pagamenti celeri a favore delle imprese.

Più nel dettaglio, quattro sono le procedure da attivare a cura dell'Ente Locale in attuazione della Direttiva 2000/35/CE Parlamento europeo e Consiglio 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il Dlgs. n. 231/02:

- 1) l'adozione, entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri, delle *“opportune misure organizzative”* per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, da pubblicare sul sito internet dell'Amministrazione;
- 2) l'obbligo di *“accertamento preventivo”*, a cura del funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa, della compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, con riconoscimento della connessa responsabilità disciplinare ed amministrativa in caso di violazione di legge;
- 3) l'adozione, da parte dell'Amministrazione locale, delle *“opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti progressi”*, nel caso in cui lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale;
- 4) lo svolgimento dell'attività di *“analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio prevista per i Ministeri dall'art. 9, comma 1-ter, del Decreto-legge n. 185/08”*, con l'obiettivo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie (adempimento questo da cui sono escluse le Regioni e le Province autonome, per le quali la presente disposizione costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica), i cui risultati saranno illustrati in appositi rapporti redatti in conformità con quanto stabilito dal comma 1-*quater* del citato art. 9, e per gli Enti Locali allegati alle relazioni previste nell'art. 1, commi 166 e 170, della Legge n. 266/05 (questionari del *“controllo collaborativo”* compilati ed inviati alla Sezione regionale del controllo della Corte dei conti da parte dell'Organo di revisione).

In merito a tali adempimenti, l'Organo di revisione dà atto, in ordine alle rendite del patrimonio dell'Ente che nel corso del 2012 *sono state/non sono state* adottate:

- le *“opportune misure organizzative”* per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, da pubblicare sul sito internet dell'Amministrazione;
- lo *“accertamento preventivo”*, a cura del funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa, della compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, con riconoscimento della connessa responsabilità disciplinare ed amministrativa in caso di violazione di legge;
- le *“opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti progressi”*, nel caso in cui lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale;
- l'attività di *“analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio prevista per i Ministeri dall'art. 9, comma 1-ter, del Decreto-legge n. 185/08”*.

L'art. 12, del Dl. n. 201/11, nell'ambito della normativa antiriciclaggio, vieta, a partire dal 1° gennaio 2012, l'utilizzo dei contanti e dei titoli al portatore per pagamenti superiori ai 1.000 Euro.

Con l'intento di favorire la tracciabilità dei pagamenti per la lotta all'evasione, è previsto altresì che gli stipendi, le pensioni e i compensi comunque corrisposti dagli Enti Locali in via continuativa a prestatori d'opera ed ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a 500 Euro, debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante.

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE CORRENTI

La nuova imposta introdotta nella **Legge di Stabilità 2014** ingloba tasse e tributi dovuti in relazione alla **casa (IMU)** e alla produzione di **rifiuti (ex Tia e Tarsu e TARES)**: in primis battezzata **TRISE**, nel maxi-emendamento del Governo approvato in Senato ha assunto la denominazione di **IUC (Imposta Unica Comunale)**.

L'imposta è composta da più parti: l'imposta **IMU** sul possesso di immobili (escluse le prime abitazioni), la tariffa **TARI** sulla produzione di rifiuti e quella **TASI**, che copre i servizi comunali indivisibili (illuminazione..) con una quota anche a carico dei locatari. La IUC è dunque una **Service Tax** composita, che si paga sia rispetto al possesso di un immobile sia alla sua locazione, applicabile tanto ai proprietari quanto agli inquilini.

Per quanto riguarda le modalità di previsione delle principali poste delle entrate correnti, l'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei "Servizi Finanziari" dell'Ente e considerate le profonde innovazioni introdotte dalla Legge di stabilità 2014, ritiene opportuno evidenziare quanto segue.

L'Organo di revisione riscontra che, per ciascun tributo o tariffa, i seguenti dati:

Imposta/tariffa	Accertamenti 2014	Incassi 2014 competenza	Incassi 2014 residui	Previsioni 2015	R *	A *	EA *	RF *
Tarsu/Tari	220.000,00	129.936,00	95.856,62	220.000,00				
Imu	473.500,00	334.077,05	52.528,43	616.842,00				
Addizionale comunale all'Irpef	90.000,00	3.862,46	70.307,87	90.000,00				

*Indicare se per ciascuna entrata sono intervenute o previste: R=riduzioni, A=aumenti, EA=eliminazione agevolazioni, RF=riduzioni facoltative.

ENTRATE TRIBUTARIE

L'Organo di revisione segnala che l'Ente ha apportato le seguenti variazioni alle aliquote di tributi speciali:

Descrizione tributo	Tipologia di variazione
CONFERMA	

Imposta municipale propria – Imu

L'Organo di revisione ricorda:

- che l'art. 13 del Dl. n. 201/11 anticipa in via sperimentale al 2012 l'istituzione dell'Imposta municipale propria;

In proposito, si segnala che:

- la base imponibile dell'Imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile, da calcolarsi applicando all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati classificati nel Gruppo catastale A e nelle Categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della Categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel Gruppo catastale B e nelle Categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

- 80 per i fabbricati classificati nella Categoria catastale A/10 e D/5;
 - 60 per gli altri fabbricati classificati nel Gruppo catastale D;
 - 55 per i fabbricati classificati nella Categoria catastale C/1.
- per i terreni agricoli, invece, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in Catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 120;
- l'aliquota di base è dello 0,76% sulla rendita catastale, con la possibilità per i Comuni di aumentarla o diminuirla, con Deliberazione consiliare, fino a 0,3 punti percentuali;
- per l'abitazione principale e le relative pertinenze è prevista una aliquota ridotta dello 0,4%, con la possibilità per i Comuni di aumentarla o diminuirla, sempre con Deliberazione consiliare, fino allo 0,2%, mentre per i fabbricati rurali ad uso strumentale, è disposta un'aliquota ridotta dello 0,2%, con la possibilità per i Comuni di diminuirla ulteriormente fino a 0,1 punti percentuali;
- i Comuni possono ridurre l'aliquota base (0,76%) fino allo 0,4% per gli immobili non produttivi di reddito fondiario o nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi Ires o locati;
- dall'Imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 Euro (aumentata per gli anni 2012 e 2013 di ulteriori Euro 50 per ciascun figlio residente di età non superiore ad anni 26) rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I Comuni possono stabilire che l'importo della detrazione può essere elevato, fino a concorrenza dell'Imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, ed in tal caso, il Comune che ha adottato detta Deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4, del Dlgs. n. 504/92 (*"Riduzioni e detrazioni Ici"*);
- l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'art. 6, comma 3-*bis* del Dlgs. citato (casi di separazione legale o annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) ed i Comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della Legge n. 662/96 (unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata);
- che con la Circolare 18 maggio 2012, n. 3/Df, il Mef ha fornito ampi chiarimenti e note esemplificative in merito all'applicazione dell'Imposta;
 - che l'esenzione dell'applicazione dell'Imposta agli Enti non commerciali è applicabile solo per gli immobili adibiti a specifiche attività e solo nel caso in cui queste vengano svolte con modalità non commerciali (art. 91-*bis* del Dl. n. 1/12);
 - che i termini per l'approvazione del primo Regolamento Imu sono scaduti in data 31 ottobre 2012, termine ultimo entro il quale dovevano essere stabilite le aliquote e le detrazioni da applicarsi per l'esercizio 2012;
 - che i commi 380 e 383, della Legge 29 dicembre 2012, n. 228/12 (*"Legge di stabilità 2013"*):
 - attribuiscono interamente ai Comuni l'intero gettito Imu 2013 e 2014, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, che rimane destinato allo Stato;
 - sospendono, per il biennio 2013-2014, la devoluzione ai Comuni del gettito della fiscalità immobiliare prevista dal citato Dlgs. n. 23/11 (Imposte di registro, ipotecarie, ipocatastali, *"cedolare secca"* ed altre), nonché della partecipazione comunale al gettito Iva.

Viene contestualmente istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, il *"Fondo di solidarietà comunale"*, alimentato da una quota dell'Imposta municipale propria (resa di spettanza comunale) da

definirsi con Dpcm., previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014.

In merito all'Imu, l'Organo di revisione ha verificato e ritiene

- il gettito Imu previsto per l'esercizio 2014 risulta superiore a quanto riscosso e/o accertato nell'anno precedente, in quanto la normativa per il 2014 ha previsto l'incasso totale da parte dell'Ente di tutte le categorie catastali escluse le categorie D. E' da ricordare che parte di dette somme devono poi essere riversate nel Fondo di solidarietà'.

Tenuto conto delle predette motivazioni, l'Organo di revisione *ritiene* congrua la previsione iscritta in bilancio.

Tasi

L'Organo di revisione in merito alla TASI, prevista per la prima volta per l'anno 2014,

- tenuto conto dei limiti previsti dalla normativa in merito al cumulo IMU- Tasi,
- preso atto delle percentuali applicate dall'Ente,
- verificato gli incassi relativamente al primo semestre 2014 incassata 53.472,18,

ritiene congrua la previsione di Euro 55.000,00, iscritta nel bilancio.

Addizionale comunale Irpef

L'Organo di revisione :

- ricordato che l'art. 1, commi 10 e 11, del Dl. n. 138/11, dispone l'anticipazione dal 2013 al 2012 della possibilità di incrementare l'aliquota dell'Addizionale;
- ricordato che con la sostituzione del comma 3, dell'art. 1, del Dlgs. n. 360/98, disposta dal comma 142 dell'art. 1 della Legge n. 296/06, i Comuni, con apposito regolamento, possono stabilire l'aliquota dell'Addizionale comunale all'Irpef fino allo 0,8% e prevedere una "*soglia di esenzione*" in ragione del reddito posseduto;
- sottolineato, inoltre, che l'efficacia della variazione decorre dalla pubblicazione della Deliberazione sul sito *www.finanze.it* del Mef e che il domicilio fiscale con il quale si individua sia il Comune che l'aliquota è quello alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'Addizionale stessa;
- fatto presente che ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di compartecipazione all'Addizionale provinciale e comunale all'Irpef e la soglia di esenzione (commi 3 e 3-bis dell'art. 1, del Dlgs. n. 360/98) sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della Delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento;
- considerato, inoltre, che i Comuni possono dal 2013 stabilire aliquote dell'Addizionale comunale all'Irpef "*utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività*";

➤ tenuto conto che negli anni pregressi l'entrata in oggetto ha avuto il seguente andamento:

L'Organo di revisione verificato che non è stata aumentata l'aliquota dell'addizionale irpef, ritiene congrua la previsione iscritta in Bilancio.

Recupero evasione tributaria

L'entrata in oggetto presenta il seguente andamento:

	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014
Previsione	-----	-----	0
Accertamento	15.000,00	0	-----
Riscossione (competenza)	0	0	-----

I residui attivi al 1° gennaio 2014 per contributo per recupero evasione hanno subito la seguente evoluzione:

descrizione	importo
Residui attivi al 1° gennaio 2015	51.382,58
Riscossioni in conto residui – anno 2015	33.336,85

L'Organo di revisione fa presente che l'art. 1, comma 12-*bis*, del Dl. n. 138/11, vista l'abrogazione espressa dell'art. 1, comma 12-*quater*, del Dl. n. 138/11, disposta con l'art. 11, comma 10, del Dl. n. 201/11, permette all'Ente, anche per gli anni 2013 e 2014, nell'ambito della partecipazione al recupero dell'evasione erariale, di essere beneficiario di una quota del 100% delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo a seguito del suo diretto intervento.

TRASFERIMENTI

Trasferimenti dallo Stato e dalla Regione

L'Organo di revisione preliminarmente ricorda che, ai sensi dell'art. 13, comma 17, del Dl. n. 201/11, il "Fondo sperimentale di riequilibrio" è determinato in relazione anche al gettito Imu. L'applicazione dell'Imu a disciplina base, nelle espresse previsioni di legge, dovrà avvenire a parità di risorse disponibili, sia per l'insieme dei Comuni che per ciascun Ente. In proposito il Legislatore ha previsto che il "Fondo sperimentale di riequilibrio" ("Fsr") venga ridotto in misura corrispondente al maggior gettito "ad aliquota base" attribuito ai Comuni con l'Imu, rispetto al gettito dell'Ici. Anche la Compartecipazione Iva-Irpef è incorporata nel "Fsr" e non è più prevista la territorializzazione del relativo gettito (art. 13, comma 18, Dl. n. 201/11).

Il "Fondo sperimentale di riequilibrio" per i Comuni è, tra l'altro, alimentato:

- dal 30% dell'Imposta di registro e dell'Imposta di bollo applicata negli atti di trasferimento di proprietà e di altri diritti reali su immobili;
- dal 30% delle Imposte ipotecarie e catastali, ad eccezione di quelle relative ad atti soggetti ad Iva;

- c) dal gettito Irpef relativo ai redditi fondiari, con esclusione del reddito agrario;
- d) dal gettito dell'Imposta di registro e dell'Imposta di bollo nei contratti di locazione relativi ad immobili;
- e) dal 30% dei Tributi speciali catastali;
- f) dal 30% delle Tasse ipotecarie;
- g) dal 21,7% per il 2011 e dal 21,6% a decorrere dal 2012, della quota del gettito derivante dalla "cedolare secca" sugli affitti, introdotta e disciplinata dall'art. 3 del Dlgs. n. 23/11.

Sono stati fiscalizzati e ricompresi "Fondo sperimentale di riequilibrio" anche:

- i trasferimenti erariali per i Comuni di cui ai commi 39 e 46, dell'art. 2, del Dl. n. 262/06 (art. 13, comma 13, del Dl. n. 201/11),
- le sanzioni, i recuperi, le riduzioni o limitazioni sui trasferimenti erariali soppressi (art. 20, comma 16, del Dl. n. 98/11).

Infine tale fondo subisce una riduzione in applicazione dell'art. 28, commi 7 e 9, del Dl. n. 201/11; la ripartizione di tale riduzione avviene in proporzione alla distribuzione territoriale dell'Imposta municipale propria sperimentale, mentre per le Province la riduzione è ripartita proporzionalmente.

Anche il comma 119 della Legge n. 228/12 interviene sull'art. 16, comma 6, del Dl. n. 95/12, nel quale viene disposta una riduzione ulteriore del "Fondo sperimentale di riequilibrio" dei Comuni, ovvero del "Fondo perequativo", come determinati, rispettivamente ai sensi dell'art. 2 e dell'art. 13, del Dlgs. n. 23/11, per il 2013.

L'Organo di revisione dà atto

- che le previsioni di entrata dei trasferimenti erariali sono state iscritte sulla base di seguenti elementi conoscitivi:
In base alla comunicazione effettuata dal Ministero degli Interni.
- che sono stati iscritti in bilancio trasferimenti regionali per complessivi Euro 124.511,56, la somma è stata iscritta tenuto conto dei trasferimenti degli anni precedenti e dalle comunicazioni della Regione. L'Organo di revisione ritiene congrua la previsione iscritta in bilancio.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione Codice della strada (art. 208, Dlgs. n. 285/92)

La previsione per l'esercizio 2015 presenta le seguenti variazioni rispetto agli accertamenti degli esercizi precedenti:

	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015
Previsione	-----	-----	
Accertamento	190.000,00	140.000,00	-----
Riscossione (competenza)	91.284,24	134.181,18	-----

I residui attivi al 1° gennaio 2014 per sanzioni amministrative al Cds hanno subito la seguente evoluzione:

descrizione	importo
Residui attivi al 1° gennaio 2015	76.100,29
Riscossioni in conto residui – anno 2015	52.934,50

L'Organo di revisione dà atto che:

- l'entrata in questione è *stata* iscritta in bilancio tenendo conto di quanto previsto dal Dlgs. n. 285/92 (“*Codice della strada*”), come ulteriormente modificato nel 2010 per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione dalla Legge n. 120/10;
- l'entrata in questione è *stata* altresì iscritta in bilancio tenendo conto di quanto previsto all'art. 162, commi 1 e 4, del Dlgs. n. 267/2000, per l'importo lordo che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio (e non per l'importo che si prevede effettivamente di introitare);
- una quota pari ad almeno il 50% dei proventi derivanti da contravvenzioni al “*Codice della Strada*” è *stata* destinata per interventi previsti dall'art. 208, comma 4, del Dlgs. n. 285/92, come modificato dall'art. 40 della Legge n. 120/10.

Entrate da servizi scolastici, servizi per l'infanzia, attività culturali, servizi sportivi e servizi sociali

L'Organo di revisione dà atto che il gettito delle entrate derivanti da tali attività è stato previsto tenendo conto delle modifiche tariffarie per l'anno 2014.

Proventi da beni dell'Ente

L'Organo di revisione dà atto, in ordine alle rendite del patrimonio dell'Ente:

- che nel corso dell'anno 2013 è *stato provveduto* all'adeguamento dei relativi canoni;
- che per l'anno 2014 *si prevede* di adeguare i relativi canoni;
- che il gettito per l'esercizio 2014 è stato previsto *tenendo conto* dei predetti adeguamenti;

- che, alla data di predisposizione della presente Relazione:
- i fitti attivi relativi all'anno 2013 risultano introitati per un ammontare complessivo di Euro 16.178,42, pari al 98,00% del gettito complessivo;

Interessi attivi

L'Organo di revisione dà atto che non è stata indicata alcuna somma in quanto non ci sono più somme inutilizzate che maturano interessi attivi.

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE CORRENTI

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente Locale nel prevedere le spese correnti per l'esercizio 2014:

- *ha* tenuto conto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese, recate dall'art. 1, del Dl. n. 2/10, convertito con modificazioni dalla Legge n. 2/10;
- *ha* tenuto conto delle norme in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, di cui all'art. 6, del Dl. n. 78/10;
- *ha* tenuto conto di quanto disposto in materia di razionalizzazione e risparmi di spesa, dall'art. 8, del Dl. n. 78/10;
- *ha* tenuto conto di quanto disposto in materia di riduzione di spesa per acquisto di beni e servizi dall'art. 1, del Dl. n. 95/12.

Per quanto riguarda le modalità di previsione delle principali poste relative alle spese correnti, l'Organo di revisione, *tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei "Servizi Finanziari" dell'Ente*, ritiene opportuno evidenziare quanto segue.

Spesa per il personale

L'Organo di revisione dà atto che la spesa del personale è stata calcolata:

- *tenendo* conto delle previsioni incluse nei documenti di programmazione del fabbisogno di personale, i quali devono essere improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- *tenendo* conto che gli Enti Locali, assoggettati al rispetto del Patto di stabilità, devono assicurare la riduzione delle spese di personale, garantendo il mantenimento della dinamica retributiva e occupazionale come disposto dal comma 557, dell'art. 1, della Legge n. 296/06, e delle indicazioni della Corte dei conti contenute nelle Deliberazione n. 10 del 18 giugno 2012, concernente le "Linee guida" a cui devono attenersi gli Organi di revisione nella predisposizione della Relazione al bilancio di previsione 2012 e della Relazione al rendiconto della gestione 2011 (Questionari), ed anche nella Deliberazione Sezione Autonomie Corte Conti 9 novembre 2009, n. 16;
- l'Ente *ha* tenuto conto, in materia di lavoro flessibile, delle disposizioni dell'art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10;
- l'Ente *ha* tenuto conto dell'art. 36, del Dlgs. n. 165/01 in materia di lavoro flessibile;
- l'Ente *ha* tenuto conto, in materia di trattamento economico complessivo dei dipendenti di quanto prescritto dall'art. 3, comma 1, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10;
- l'Ente *ha* tenuto conto, in materia di contenimento di riduzione e riqualificazione della spesa, di quanto prescritto all'art. 16, del Dl. n. 98/11, come convertito con Legge n. 111/11;
- l'Ente *ha* rispettato quanto disposto dall'art. 76, commi 4 e 7, del Dl. n. 112/98, convertito in Legge n. 133/98 e s.m.i.;
- l'Ente *ha* tenuto conto, in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, di quanto prescritto all'art. 6, Dl. n. 78/10, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/10;
- l'Ente *ha* tenuto conto, in materia di contenimento della spesa di personale, delle disposizioni di cui all'art. 9, del Dl. n. 78/10, come modificato dall'art. 4, comma 102, della Legge n. 183/11;
- l'Ente *ha* tenuto conto, in materia di contenimento della spesa di personale, delle disposizioni di cui all'art. 14, commi da 7 a 10, del Dl. n. 78/10;

- *tenendo* conto di quanto disposto dall'art. 17, commi da 10 a 13, del Dl. n. 78/09, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/09, relativamente alla stabilizzazione di personale, per il triennio 2010-2012;
- *tenendo* di quanto disposto dall'art. 6-*bis* del Dlgs. n. 165/01, riguardo agli acquisti sul mercato di servizi originariamente autoprodotti dall'Ente Locale e al conseguente obbligo di ottenere correlate economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica;
- L'Ente *non* ha rilevato situazioni di soprannumero o eccedenza di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alle situazioni finanziari, ai sensi dell'art. 33, del Dlgs. n. 165/01;
- *tenendo* conto che, ai sensi del comma 79, dell'art. 1, della Legge n. 247/07, a partire dal 1° gennaio 2012, l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della Legge n. 335/95 – tra cui i collaboratori coordinati e continuativi e i prestatori di lavoro autonomo occasionale qualora abbiano superato il limite di 5.000 Euro di cui all'art. 44 della Legge n. 326/03 – che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, è stabilita nella misura pari al 28%, mentre per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è fissata al 19%

L'Organo di revisione evidenzia nella seguente Tabella il numero dei dipendenti suddiviso per categorie ed i principali indicatori relativi al personale.

Personale al 31 dicembre	2013 posti in dotazione organica	2013 personale in servizio	2014 Personale in servizio (programmazione)	2014 personale in servizio (accert.)	2015 posti in dotazione organica	2015 Personale in servizio (previsione)
Direttore generale	0	0		0	0	0
Segretario comunale	1	1		1	1	1
dirigenti a tempo indeterminato	0	0			0	0
dirigenti a tempo determinato	0	0			0	0
personale a tempo indeterminato	13	9		7	13	7
personale a tempo determinato	0	0			0	0
Totale dipendenti (C)	14	10		8	14	8
costo medio del personale (A/C)		37.463,38		40.635,86		41.216,25
costo del personale pro-capite (A/popolazione al 31 dicembre)		226.13		218,03		224,30
incidenza sulle spese correnti (A/spese correnti)		21,10%		19,51%		19,55%

L'Organo di revisione, riguardo alla spesa del personale, evidenzia che l'Ente ha rispettato tutti i parametri di legge.

Contrattazione integrativa

L'Organo di revisione dà atto che per il **personale non dirigente** del Comparto Enti Locali:

- è ferma all'anno 2012.

L'organo di revisione invita l'Ente ad adeguare il Fondo sia per l'anno 2013 che per l'anno 2014.

Spese per acquisto di beni di consumo e per prestazioni di servizi

L'Organo di revisione, ricordate le rilevanti modifiche alla previgente disciplina in materia, disposte:

- dall'art. 5, del Decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143 convertito, con modificazioni, con la Legge 1° agosto 2003, n. 212;
- dall'art. 22, comma 1, della Legge n. 69/09;
- dell'art. 7, commi 1 e 2, del Dl. n. 52/12, convertito con Legge n. 94/12;
- dell'art. 1, commi 1 e 7, del Dl. n. 95/12, convertito con Legge n. 135/12;

e posta l'attenzione su quanto previsto dall'art. 1, commi da 157 a 160, della Legge n. 266/05, nonché sulle disposizioni recate dall'art. 2, commi 225, 226 e 227 della Legge n. 191/09 – “*Finanziaria 2010*”, e su quanto disposto dai commi da 151 a 157 della Legge 29 dicembre 2012, n. 228/12 (“*Legge di stabilità 2013*”);

evidenzia:

- che gli Enti Locali possono acquistare sul mercato i servizi originariamente autoprodotti, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica;
- che gli Enti Locali sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (“*Mepa*”), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328, del Dpr. n. 207/10;
- che gli Enti Locali sono tenuti, in subordine a quanto disposto al punto precedente, a fare ricorso alle convenzioni-quadro predisposte da Consip Spa, nonché alle convenzioni stipulate dalle centrali di committenza regionale, ovvero adottare, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, i parametri prezzo-qualità di riferimento per tali convenzioni-quadro;

e dà atto:

- che, per quanto riguarda l'acquisto di beni, ai sensi di quanto disposto dal Dpr. n. 194/96, nel Titolo I (spesa corrente), sono state inserite unicamente le previsioni di spesa riguardanti l'acquisto di beni di consumo e/o di materie prime, mentre le previsioni di spesa riguardanti l'acquisto di beni immobili, mobili, macchine, attrezzature tecnico-scientifiche e di beni specifici per realizzazioni in economia sono state inserite al Titolo II del bilancio (spese in conto capitale).

Contenimento delle spese

Le previsioni per l'anno 2015 rispettano i limiti disposti dall'art. 6, commi da 7 a 10 e commi da 12 a 14, del Dl. n. 78/10, come risultante dalla seguente tabella:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2015
Studi per incarichi professionali	34.638,93	80%	27.711,14	5.000,00
Spese per co.co.co				
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	70.000,00	80%	56.000,00	1.500,00
Sponsorizzazioni	0,00			
Missioni	2.800,00	50%	1.400,00	6.000,00
Formazione	0,00	50%		0
Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture	0,00	20%		0

L'Organo di revisione attesta che *sono* stati rispettati, nelle previsioni pluriennali, i limiti di spesa imposti dall'art. 6, commi da 7 a 10 e da 12 a 14, del Dl. n. 78/10.

Interessi passivi

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente nell'esercizio 2015:

- *prevede* di ricorrere ad anticipazioni di tesoreria nei limiti previsti ed a tal fine ha previsto in bilancio uno stanziamento di Euro 5.000.000,00.
- *ha* correttamente previsto gli interessi passivi di competenza dell'esercizio per tutti i mutui accesi negli esercizi pregressi quali risultano dai relativi piani di ammortamento opportunamente aggiornati;

Imposte e tasse

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente:

- *non ha effettuato* l'opzione di cui all'art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. 446/97, per la determinazione dell'Irap per le attività commerciali secondo il metodo del "*valore della produzione*";
- *ha escluso* dalla base imponibile Irap mensile, calcolata secondo il metodo retributivo, ai sensi dell'art. 11 del Dlgs. n. 446/97, come modificato dall'art. 16 della Legge n. 388/2000 e indicato nelle istruzioni ministeriali alla dichiarazione Irap, le spese erogate relative ai dipendenti disabili, così come definiti dall'art. 1 della Legge n. 68/99;
- svolge le attività di seguito elencate, da considerarsi oggettivamente commerciali ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 5, del Dpr. n. 633/72 e successive modificazioni e che per le stesse *viene tenuta* regolare contabilità ai fini Iva:

- Lampade votive

- Refezione scolastica
- Trasporto alunni
- in relazione alle predette attività commerciali, *non ha effettuato* l'opzione di cui all'art. 36, comma 3, del Dpr. n. 633/72, per la tenuta della contabilità separata ai fini Iva, ovvero dell'art. 36-bis, del Dpr. n. 633/72 per i servizi svolti in regime di esenzione;

Ammortamenti d'esercizio

L'Organo di revisione dà atto che nel bilancio di previsione l'Ente, tenuto conto delle modifiche apportate alla previgente normativa dall'art. 27, comma 7, lett. b), della Legge 28 dicembre 2001, n. 448:

- *non ha iscritto, nell'apposito intervento di ciascun servizio, l'importo dell'ammortamento dei beni mobili e immobili secondo quanto previsto dall'art. 167, comma 1, del Dlgs. n. 267/2000;*

Fondo svalutazione crediti

L'Organo di revisione ricorda che, in merito alla quantificazione del “Fondo svalutazione crediti”, l'art. 6, comma 17, del Dl. n. 95/12, ha prescritto che, dall'esercizio finanziario 2012, a partire dalla verifica degli equilibri di bilancio per detto anno, nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al Dlgs. n. 118/11, gli Enti Locali devono iscrivere nel bilancio di previsione un “Fondo svalutazione crediti” non inferiore al 25% dei residui attivi, di cui ai Titoli I e III dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'Organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i Responsabili dei Servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità.

L'Organo di revisione dà atto che nel bilancio di previsione:

- *nonostante non siano presenti residui attivi di titoli I e III superiori a 5 anni, l'Ente prudenzialmente ha iscritto in bilancio la somma di Euro 6.000,00.*

Fondo di riserva

L'Organo di revisione dà atto che l'importo previsto per il Fondo di riserva è pari al 0,41 % del totale delle spese correnti e quindi rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 1, del Dlgs. n. 267/00.

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE
DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

L'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente, dà atto che:

Contributo per permesso di costruire

La previsione per l'esercizio 2014 presenta le seguenti variazioni rispetto agli accertamenti degli esercizi precedenti:

	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015
Previsione	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Accertamento	5.000,00	7.358,10	-----
Riscossione (competenza)	713,52	7.358,10	-----

I residui attivi al 1° gennaio 2014 per “contributo per permesso di costruire” hanno subito la seguente evoluzione:

descrizione	Importo
Residui attivi al 1° gennaio 2015	0
Riscossioni in conto residui – anno 2015	0

La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa corrente è la seguente:

- anno 2012 0% (lim. max 50% per spese correnti più un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale - art. 2, comma 8, Legge n. 244/07);
- anno 2013 0% (lim. max 50% per spese correnti più un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale - art. 2, comma 8, Legge n. 244/07);
- anno 2014 0% (lim. max 50% per spese correnti più un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale - art. 2, comma 8, Legge n. 244/07);

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE

L'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente, dà atto:

- che l'Elenco annuale ed il Programma triennale dei lavori pubblici:
 - sono stati redatti in conformità di quanto indicato dal Dm. 21 giugno 2000, sostituito una prima volta dal Dm. 22 giugno 2004, ulteriormente sostituito dal Dm. 9 giugno 2005, e delle modifiche introdotte dall'art. 7 della Legge n. 166/02;
 - sono stati adottati con atto della G.C. in data 27.09.2013
 - sono stati pubblicati per almeno 60 giorni all'Albo pretorio del Comune;
 - sono stati predisposti:
 - a) per gli interventi di manutenzione straordinaria, indicando la stima sommaria dei costi;
 - b) per gli interventi di importo inferiore a 10 milioni di Euro, dotandoli di studi di fattibilità sintetici;
 - c) per gli interventi di importo superiore a 10 milioni di Euro dotandoli di studi di fattibilità di cui all'art. 4 della Legge n. 144/99;
- che le spese per manutenzioni indicate nei predetti programmi e previste nella parte in conto capitale del Bilancio di previsione annuale e pluriennale si riferiscono unicamente ad interventi di manutenzione straordinaria, mentre le spese per la manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili sono state previste nella parte corrente del bilancio;
- che per la progettazione delle opere e degli interventi previsti nell'Elenco annuale delle opere pubbliche è stato previsto:
 - di ricorrere a professionisti interni ed esterni.
- che per le nuove opere la cui realizzazione comporta una spesa superiore a Euro 516.456,90 o per quelle che è previsto di finanziare con l'emissione di prestiti obbligazionari, è *stata prevista/non è stata prevista*¹ la predisposizione di un apposito piano economico-finanziario ai sensi di quanto previsto dall'art. 201, comma 2, del Dlgs. n. 267/2000.

ORGANISMI PARTECIPATI E ESTERNALIZZAZIONE DI SERVIZI

Organismi partecipati

L'Organo di revisione attesta:

- che l'Ente ha posto a base delle proprie previsioni 2014 le informazioni economico-patrimoniali acquisite con l'attività di monitoraggio degli andamenti degli organismi partecipati;
- che l'Ente *ha* effettuato la comunicazione telematica al Dipartimento della Funzione pubblica dell'elenco delle partecipazioni detenute e *ha* pubblicato sul proprio sito internet gli incarichi di amministratore conferiti in società partecipate e i relativi compensi;

¹ Cancellare la voce che non interessa

- che l'Ente *ha* rispettato, in materia di composizione degli Organi di governo delle Società partecipate e di riduzione dei relativi compensi, quando disposto dall'art. 6, del Dl. n. 78/10, e dall'art. 4, del Dl. n. 95/12;
- che l'Ente *ha* effettuato la verifica circa le finalità istituzionali delle società partecipate e *ha* deliberato il mantenimento di tutte le partecipazioni.

Rammentiamo che, ai sensi dell'art. 4, comma 18, del Dl. n. 138/11, l'Organo di revisione era tenuto, in caso di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali a società cosiddette "*in house*" e in tutti i casi in cui il capitale sociale del soggetto gestore è partecipato dall'ente locale affidante, alla verifica del rispetto del contratto di servizio nonché ogni eventuale aggiornamento e modifica dello stesso sono sottoposti, secondo modalità definite dallo statuto dell'ente locale. A seguito della Sentenza Corte Costituzionale 20 luglio 2012, n. 199, il predetto art. 4 è stato dichiarato incostituzionale.

In materia di sistema di controllo delle Società partecipate, come innovato dall'art. 3, del Dl. n. 174/12, l'Organo di revisione, ricorda:

- che, ai sensi dell'art. 239 del Tuel, l'Organo di revisione dovrà emanare pareri in materia di modalità di gestione dei servizi e sulle proposte di costituzione o partecipazione ad organismi esterni;
- che, ai sensi dell'art. 243, comma 3-*bis*, il contratto di servizio fra l'Ente Locale e le Società partecipate dovrà contenere, in caso si verificano condizioni di deficitarietà strutturale, clausole che prevedano la riduzione delle spese di personale delle stesse Società;
- che la relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione deve indicare esplicitamente gli obiettivi degli organismi gestionali dell'Ente;
- che l'art. 49 del Tuel prevede che il parere di regolarità contabile del Responsabile di Ragioneria su tutti gli atti che comportano riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-patrimoniale dell'Ente Locale, compresi quelli relativi agli Organismi partecipati;
- che, nei Comuni con popolazione superiore a 15.000, abitanti il controllo interno deve verificare anche l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli Organismi gestionali esterni ed il controllo della qualità dei servizi erogati;
- che, ai sensi dell'art. 147-*quinquies*, l'Organo di revisione dovrà vigilare, assieme al Responsabile dei "*Servizi Finanziari*", sul controllo degli equilibri finanziari anche mediante la valutazione degli effetti dell'andamento economico-finanziario degli Organismi gestionali esterni;

Esternalizzazioni di servizi – anni 2013 e 2014

Nell'anno 2015 l'Ente non esternalizzerà alcun servizio.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

L'Organo di revisione dà atto che la Relazione previsionale e programmatica, di cui all'art. 170 del Dlgs. n. 267/00, predisposta dalla Giunta secondo il modello approvato con il Dpr. n. 326/98:

- *contiene* tutti i dati richiesti al fine di illustrare le caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente;
- *contiene* l'analisi delle risorse finanziarie di cui l'Ente prevede di disporre e le dimostrazioni circa la congruità di tali previsioni;
- *contiene*
 - una puntuale descrizione dei programmi e degli eventuali progetti che si intendono perseguire;
 - un'adeguata motivazione delle principali scelte operate;
 - una precisa indicazione delle finalità che si intendono conseguire;
 - una dettagliata elencazione delle risorse umane e strumentali che si prevede di utilizzare in coerenza con i programmi e le scelte operate;
 - un'indicazione puntuale degli obiettivi degli Organismi gestionali dell'Ente.
- *Contiene* l'elencazione delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non ancora realizzate in tutto o in parte

BILANCIO PLURIENNALE **PER IL TRIENNIO 2014-2016**

L'Organo di revisione dà atto che il Bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016, di cui all'art. 171 del Dlgs. n. 267/00, predisposto dalla Giunta secondo il modello approvato con il Dpr. n. 194/96 e la Relazione previsionale e programmatica:

- *tengono* dei seguenti documenti di programmazione:
 - Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti di mandato e loro adeguamento;
 - Piano generale di sviluppo dell'Ente;
- *Non prevedono* un puntuale e coerente sviluppo nel triennio dell'andamento delle entrate e delle spese in quanto stanno intervenendo cambiamenti normativi che non permettono di quantificare le entrate dell'Ente;
- sono stati predisposti *tenendo conto* di quanto previsto dall'art. 31, della Legge n. 183/11 e dal comma 439, della Legge n. 220/10 (“*Legge di stabilità 2011*”), in materia di Patto di stabilità interno per il 2013 ed il 2014;
- che, per quanto riguarda in particolare le spese:
 - *prevedono* un andamento nel triennio della spesa di personale coerente con quanto previsto dalla Programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 91 del Dlgs. n. 267/00.
 - *prevedono* un andamento della spesa per interessi passivi su mutui coerente con quanto previsto dal programma triennale delle opere pubbliche.
 - *Prevedono* un andamento della spesa coerente con il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici Di cui all'art. 128, del Dlgs. n. 163/06;

CONSIDERAZIONI FINALI

L'Organo di revisione dà atto:

- che nei Servizi per conto terzi non sono state previste impropriamente nell'anno 2014 spese classificabili al Titolo I o al Titolo II
- che l'Ente *si è dotato* di appositi strumenti adeguati a garantire la corretta effettuazione, ai sensi di quanto disposto dal Dlgs. n. 286/99 e del Dl. n. 174/12:
 - del controllo di regolarità amministrativa e contabile
 - del controllo di gestione
 - della valutazione della dirigenza
 - della valutazione e del controllo strategico
 - del controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa,

CONCLUSIONI

Sulla base di quanto in precedenza evidenziato,

l'Organo di revisione

nell'invitare il Consiglio comunale e la Giunta a tener presenti le osservazioni formulate nell'ambito della presente relazione, al fine di assicurare l'attendibilità delle impostazioni adottate e migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità della gestione dell'Ente,

- visto l'art. 239 del Dlgs. n. 267/00;
- tenuto conto del parere espresso dal Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale;

esprime parere favorevole

alla proposta di bilancio di previsione 2015 e dei documenti ad esso allegati, avendo rilevato la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabili delle previsioni in esso contenute.

F.to. Il Revisore Unico
Luana Mancinelli

Pieve Torina li 28 luglio 2015